

Art. 183

Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili.

1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone disabili nella considerazione che la pratica delle stesse è un diritto alle pari opportunità, un servizio sociale ed un elemento basilare di formazione psicofisica.
2. Al Comitato Italiano Paraolimpico di seguito denominato con l'acronimo CIP e alle società sportive ad esso direttamente affiliate, è riconosciuta primaria importanza per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma 1.
- 2 bis. La Regione concede contributi al Comitato Paralimpico Italiano (CIP) e alle Federazioni Paralimpiche dallo stesso riconosciute per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni da svolgersi nella Regione Abruzzo. (174)
- 2 ter. La Giunta regionale provvede con apposito atto ad approvare il programma delle iniziative delle manifestazioni, valutando le proposte formulate dai soggetti di cui al comma 2 bis. (175)
- 2 quater. La copertura finanziaria per le proposte di cui al comma 2 ter sono assicurate con quota parte della somma a disposizione sul Cap. 91470 del bilancio regionale per un massimo di € 20.000,00.(176)
3. La Regione contribuisce a sostenere le iniziative realizzate nel proprio territorio dalle strutture territoriali provinciali e regionale del CIP, dalle società sportive dilettantistiche, dalle associazioni e dagli organismi sportivi ad esso affiliati, operanti nella Regione, che partecipando alle attività federali agonistiche e promozionali, promuovono la partecipazione di persone diversamente abili alla pratica sportiva.
4. Gli interventi realizzati nell'ambito di programmi di medicina riabilitativa sono esclusi dai contributi.
5. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 3, al Servizio Sport ed Impiantistica Sportiva della Direzione qualità della vita, beni ed attività culturali, sicurezza sociale e promozione sociale entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno (177), a pena di esclusione, corredate di apposita relazione illustrativa dei programmi e delle iniziative da realizzare, del relativo piano finanziario preventivo e di ogni ulteriore dettaglio tecnico-organizzativo-sportivo utile alla determinazione del contributo nonché, a cura delle sole società sportive e organismi, del parere favorevole dell'organo federale regionale Abruzzo del CIP.
6. Per il primo anno di applicazione, le domande devono essere presentate entro e non oltre il 15 ottobre 2006. (178)
7. La Giunta regionale con proprio atto, entro il 31 ottobre di ogni anno, stabilisce i criteri per il riparto dei contributi, individuando i soggetti beneficiari e la corrispondente misura dei benefici regionali previo parere della competente Commissione Consiliare (179).
8. La copertura finanziaria del presente articolo è assicurata tramite uno stanziamento pari ad € 80.000,00 nell'ambito della UPB 10.01.003, Cap. 91470 di nuova istituzione denominato: Contributi al CIP e alle società sportive ad esso affiliate per la partecipazione di persone disabili alla pratica sportiva.
9. Per gli anni successivi lo stanziamento è determinato con legge regionale di bilancio.

(174) Comma inserito dall'[art. 12](#), comma 1, [L.R. 16 luglio 2013, n. 20](#).

(175) Comma inserito dall'[art. 12](#), comma 1, [L.R. 16 luglio 2013, n. 20](#).

(176) Comma inserito dall'[art. 12](#), comma 1, [L.R. 16 luglio 2013, n. 20](#).

(177) Le parole "entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno" sono state introdotte dall'[art. 4](#), comma 1, [L.R. 11 agosto 2009, n. 15](#) in sostituzione delle originarie parole "entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno".

(178) Comma così modificato dall'[art. 83](#), comma 1, [L.R. 25 agosto 2006, n. 29](#). Il testo originario era così formulato: «6. Per il primo anno di applicazione, le domande devono essere presentate entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

(179) Le parole "previo parere della competente Commissione Consiliare" sono state aggiunte dall'[art. 4](#), comma 2, [L.R. 11 agosto 2009, n. 15](#).